



Allegato n. 2 a Determinazione  
Dirigenziale n. mecc.  
2011 07713/008

**CITTA' DI TORINO**

**VICE DIREZIONE GENERALE RISORSE FINANZIARIE  
DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT**

***CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI COPERTURA  
ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE  
PATRIMONIALE DEL COMUNE DI TORINO E PER LA  
RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL  
VERIFICATORE INTERNO***

La presente polizza è stipulata tra

**COMUNE DI TORINO**

Piazza Palazzo di Città, 1

C.F. \_\_\_\_\_

e

**Società**

Durata del contratto

**Dalle ore 24.00 del 14 aprile 2012  
Alle ore 24.00 del 30 giugno 2013**

*Questa assicurazione è prestata nella forma "CLAIMS MADE", ossia copre i sinistri che producano gli effetti previsti in polizza e che abbiano luogo per la prima volta durante il periodo di assicurazione e siano notificati agli Assicuratori durante lo stesso periodo. Si vedano le definizioni che seguono.*

## SCHEMA DI COPERTURA

| 1.                          | <b>ASSICURATORI, SOCIETÀ O COMPAGNIA</b><br><i>L'Impresa assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano l'assicurazione</i>  |         |                   |         |              |                 |  |  |  |                             |  |  |  |               |  |  |  |
|-----------------------------|---|---------|-------------------|---------|--------------|-----------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|
| 2.                          | <b>CONTRAENTE E ASSICURATO</b><br><b>COMUNE DI TORINO</b>   |         |                   |         |              |                 |  |  |  |                             |  |  |  |               |  |  |  |
| 3.                          | <b>Periodo di Assicurazione:</b><br>Durata del contratto:<br><b>3.1</b> dalle 24.00 ore del <b>14 aprile 2012</b><br><b>3.2</b> alle 24.00 ore del <b>30 giugno 2013</b>  |         |                   |         |              |                 |  |  |  |                             |  |  |  |               |  |  |  |
| 4.                          | <b>4.1 Massimale per Sinistro: Euro 1.500.000,00</b><br><b>4.2 Massimale aggregato annuo di polizza: Euro 10.000.000,00</b>   |         |                   |         |              |                 |  |  |  |                             |  |  |  |               |  |  |  |
| 5.                          | <b>Franchigia per sinistro: Euro</b>  |         |                   |         |              |                 |  |  |  |                             |  |  |  |               |  |  |  |
| 6.                          | <b>Periodo di efficacia retroattiva: illimitata</b><br><b>Periodo di efficacia ultrattiva: 2 anni</b>   |         |                   |         |              |                 |  |  |  |                             |  |  |  |               |  |  |  |
| 7.                          | <b>Clausola Broker</b><br><b>7.1 Broker:</b> L'intermediario iscritto al R.U.I. ai sensi del D.Lgs. 209/2005, incaricato del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell'Amministrazione cui è affidata la gestione e l'esecuzione dell'assicurazione.<br><b>7.2 Corrispondente (in caso di aggiudicazione Lloyd's of London):</b>  |         |                   |         |              |                 |  |  |  |                             |  |  |  |               |  |  |  |
| 8.                          | <b>Premio unico dal 14/04/2012 al 30/06/2013:</b><br><table border="1" style="margin-left: 20px; width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #ffff00;">Sezioni</th> <th style="background-color: #ffff00;">Premio imponibile</th> <th style="background-color: #ffff00;">Imposte</th> <th style="background-color: #ffff00;">Premio lordo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #ffff00;">RC Patrimoniale</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffff00;">RC del Verificatore Interno</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffff00;"><b>Totale</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Sezioni | Premio imponibile | Imposte | Premio lordo | RC Patrimoniale |  |  |  | RC del Verificatore Interno |  |  |  | <b>Totale</b> |  |  |  |
| Sezioni                     | Premio imponibile   | Imposte | Premio lordo      |         |              |                 |  |  |  |                             |  |  |  |               |  |  |  |
| RC Patrimoniale             |   |         |                   |         |              |                 |  |  |  |                             |  |  |  |               |  |  |  |
| RC del Verificatore Interno |   |         |                   |         |              |                 |  |  |  |                             |  |  |  |               |  |  |  |
| <b>Totale</b>               |   |         |                   |         |              |                 |  |  |  |                             |  |  |  |               |  |  |  |

|   |                |
|---|----------------|
| <p><b>Tassi relativi alla copertura del dipendente incaricato della verifica del progetto.</b></p> <p><b>9. Verifica della Progettazione:</b><br/>Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori fino a 36 mesi</p> <p><b>10. In caso di proroga della copertura (come da Sezione C, Art. 6):</b><br/>Si applicano <i>n</i> dodicesimi dei tassi sopra indicati, in funzione della durata della proroga.</p> | <p>_____ %</p> |
|---|----------------|

Data

Il Contraente

## **SEZIONE I DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

**Assicurazione**

Il contratto di assicurazione

**Contraente**

Il soggetto che stipula l'assicurazione

**Assicurato**

Il Contraente, soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

**Società**

L'impresa assicuratrice e le eventuali imprese coassicuratrici

**Broker**

Il Broker incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.

**Polizza**

Il documento che prova l'assicurazione.

**Durata della polizza**

Il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza della polizza.

**Premio**

La somma dovuta dal contraente alla Società..

**Rischio**

Probabilità che si verifichi il sinistro.

**Risarcimento**

La somma dovuta dalla Società al terzo in caso di sinistro.

**Evento dannoso**

Il fatto, l'atto, l'omissione o il ritardo da cui scaturisce la richiesta di risarcimento.

**Sinistro**

Il ricevimento di una richiesta di risarcimento o il verificarsi di una circostanza relative ai rischi per i quali è prestata l'assicurazione.

**Richiesta di risarcimento**

- i. Qualsiasi richiesta scritta pervenuta all'Assicurato che contenga una richiesta di risarcimento dei danni;
- ii. Domanda giudiziale di condanna al risarcimento dei danni, anche a seguito di una sentenza definitiva;
- iii. Azione civile di risarcimento danni promossa dalla parte civile nel processo penale nei confronti dell'amministrazione quale civilmente responsabile.

Ai fini della presente polizza, le *richieste di risarcimento* derivanti da un *singolo Evento Dannoso* saranno considerate alla stregua di un una singola *richiesta di risarcimento*.

**Circostanza**

La manifestazione, anche verbale di un terzo della propria intenzione di avanzare richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato.

Qualsiasi atto, fatto, errore od omissione commesso e rilevato dall'Assicurato che possa ragionevolmente dar luogo a una richiesta di risarcimento verso l'Assicurato stesso.

**Denuncia di sinistro**

La notifica inviata dall'Assicurato alla Società del verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti in polizza

**Danno**

Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

**Danni Materiali**

Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, morte.

**Danni Erariali**

Il danno subito dall'erario pubblico, comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali.

**Perdite Patrimoniali**

Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di danni materiali.

**Indennizzo**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Massimale**

La massima esposizione della Società per ogni sinistro-

**Responsabilità Civile**

La responsabilità che possa gravare sull'Assicurato e che derivi dall'esercizio da parte degli amministratori e dei dipendenti dell'Assicurato stesso delle funzioni e attività, dichiarate in polizza, ai sensi dell'art. 2043 e s.s. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

**Responsabilità Amministrativo – Contabile**

La responsabilità in cui incorrono gli amministratori e i dipendenti che, per inosservanza degli obblighi o dei doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio, abbiano cagionato una perdita patrimoniale al proprio Ente di appartenenza, ad altri Enti Pubblici o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione; per i cosiddetti "agenti contabili" tale responsabilità si estende anche alla gestione di beni, valori o denaro pubblico.

**Pubblica Amministrazione**

Ogni soggetto giuridico (quali, a titolo esemplificativo, Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane/Isolane e simili, C.C.I.A.A., A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S.L., Aziende Ospedaliere Pubbliche, Case di Ricovero, IPAB, A.S.P., Farmacie, Università, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali, Parchi, Enti o Associazioni Varie, Musei, Fondazioni) la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

**Periodo di validità**

La durata dell'assicurazione indicata nel frontespizio di polizza, compreso il periodo di efficacia dell'assicurazione indicato nelle condizioni contrattuali (periodo di efficacia retroattiva e ultrattiva della garanzia).

**Dipendente**

Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell'Assicurato e quindi sia a questo collegata da:

- rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL e non INAIL);
- rapporto di servizio, cioè il personale estraneo all'Assicurato ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo dell'Assicurato stesso.

**Amministratore**

Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all'Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Assicurato stesso.

**Dipendente legale**

Qualsiasi persona, accademicamente qualificata, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge e iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 3 ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933 (Legge Professionale Forense) e che svolga le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Assicurato.

**Dipendente tecnico**

Qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Assicurato e che predisponga e sottoscriva il progetto, diriga e/o segua e sorvegli l'esecuzione dei lavori e/o esegua il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, qualunque soggetto che svolga attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento, il verificatore, il validatore e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Assicurato che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione pubblica.

**Retribuzioni lorde e Compensi**

L'ammontare delle remunerazioni, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato e risultanti dai libri paga, corrisposte ai dipendenti - con esclusione di quelli in rapporto di servizio - e agli amministratori.

## **SEZIONE II**

### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

#### **ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

#### **ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 Cod. Civ., entro novanta giorni dalla sopracitata data.

In caso di pagamento del premio successivamente al novantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del novantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'agenzia o della società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza.

#### **ART. 2 BIS TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara: CIG n. 36207766DF

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Ente contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Torino - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **ART. 3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modifiche alla presente polizza – concordate tra le parti – devono essere provate per iscritto.

#### **ART. 4 DURATA DELL'ASSICURAZIONE**

La presente assicurazione ha effetto dalla data indicata al punto 3.1 della Scheda di Copertura e cesserà automaticamente alla data indicata al punto 3.2 della Scheda di Copertura, senza obbligo di disdetta.

Il premio alla firma sarà corrisposto per il periodo indicato al punto 3.1 e 3.2 della Scheda di Copertura.

La Società si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di centottanta giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo dovrà essere corrisposto entro sessanta giorni dalla data di decorrenza della proroga.

## **ART. 5 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO**

Non si applica alla presente polizza.

## **ART. 6 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO E MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI**

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto, anche a mezzo telefax, alla Società oppure al Broker indicato in polizza, entro sessanta giorni da quando il settore o l'ufficio competente è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di richiesta di risarcimento e/o circostanza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

## **ART. 7 VARIAZIONI DEL RISCHIO**

Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile e che, pertanto, il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione delle variazioni modificative della natura dell'Assicurato che comporteranno, a far tempo dalla data dell'intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto e la non ripetibilità, neppure parziale, dell'eventuale premio annuo corrisposto. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

## **ART. 8 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI**

### **8.1 VERTENZE DI RESPONSABILITÀ CIVILE**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso, con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 C.C., entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia la Società acconsentirà a nominare legali e tecnici di fiducia dell'Assicurato su motivata richiesta di quest'ultimo. I costi dei soggetti così nominati si aggiungono a quelli dei legali e tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. La Società, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte dell'Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l'eventuale proprio dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l'Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le scadenze processuali previste.

In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l'Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino a esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato, restando comunque obbligata fino all'importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.

### **8.2 VERTENZE DAVANTI AL T.A.R.**

Fermo quanto considerato al punto 8.1), la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo.

La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell'Assicurato fin dall'apertura del procedimento, sia che

essa venga successivamente formalizzata. In ogni caso la Società è obbligata per le sole spese afferenti la difesa dell'Assicurato per resistere alla pretesa risarcitoria.

#### **ART. 9 COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI**

Fermi restando i massimali e i limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto o in parte anche da altre società, essa sarà operante solo a esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni, ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

A questo riguardo l'Assicurato è esonerato dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.

#### **ART. 10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – FORO COMPETENTE**

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, le parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia e istituito presso le sedi appositamente previste – esclusi gli Organismi di mediazione istituiti presso l'Assicurato stesso. Tale Organismo inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del d.lgs n. 28/2010, nel rispetto del regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla medesima controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, ossia la mediazione si svolgerà avanti l'Organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede l'Assicurato.

#### **ART. 11 TERRITORIALITÀ E GIURISDIZIONE**

L'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti devono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi afferenti l'Europa geografica.

Tuttavia, per Pubbliche Amministrazioni che svolgono l'attività anche in Paesi diversi da quelli di cui sopra, l'Assicurazione s'intende operante per gli specifici casi, ma limitatamente alle perdite patrimoniali cagionate a terzi secondo i termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o specifico mandato.

#### **ART. 12 FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ**

Tutte le comunicazioni alle quali l'Ente assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) o altro mezzo (telefax e simili, nonché a mezzo posta elettronica se certificata) indirizzati alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito l'incarico per la gestione della polizza.

#### **ART. 13 IMPOSTE**

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente.

#### **ART. 14 STATISTICHE SINISTRI**

La Società entro trenta giorni dalla scadenza di ogni annualità è tenuta a fornire al Contraente e al Broker indicato in polizza la rendicontazione dei sinistri riservati/liquidati (che evidenzino il numero di sinistro della Società, la controparte, la data del sinistro e della denuncia, gli importi pagati/riservati e lo stato per ciascun sinistro) in formato elettronico (tabulati Excel).

Nel caso di procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere la predetta rendicontazione con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.



#### **ART. 14 bis RISCOント AVVISO DI SINISTRO**

Per permettere all'Amministrazione di assolvere quanto previsto dalla legge n. 241/1990 s.m.i., la Società si impegna a comunicare, entro quindici giorni dal ricevimento dell'avviso di sinistro, il numero della pratica, l'ufficio e la persona incaricata.

#### **ART. 15 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

#### **ART. 16 CLAUSOLA BROKER**

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata al punto 7.1 della Scheda di Copertura in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La Società, inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Resta infine inteso che ogni documento contrattuale sarà trasmesso al Broker a spese della Società.

L'attività di brokeraggio non comporterà alcun onere economico a carico dell'Amministrazione; il compenso per lo svolgimento dell'incarico affidato al Broker è posto a carico della Società, conformemente agli usi di mercato. Tale compenso costituirà parte dell'aliquota comunque riconosciuta dalla Società alla propria rete distributiva.

L'opera del Broker sarà remunerata dalla Società nella misura dell'otto per cento del premio imponibile.

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario del servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

#### **ART. 16bis GESTIONE DELLA POLIZZA – CORRISPONDENTE/COVERHOLDER**

Nell'eventualità la gestione del presente contratto sia affidata a un corrispondente o Coverholder dei Lloyd's of London, si prende e si dà atto di quanto segue.

Con la sottoscrizione della presente contratto di assicurazione si prende atto che l'Assicurato e/o Contraente conferiscono mandato di rappresentarli, ai fini del presente contratto di assicurazione, alla società di brokeraggio indicata al punto 7.1 nella Scheda di Copertura (qui di seguito indicato come "Broker Incaricato") la quale si avvale per il piazzamento presso i Lloyd's del Corrispondente dei Lloyd's indicato nella Scheda di Copertura al punto 7.2.

Pertanto:

a1. Ogni comunicazione effettuata al Broker Incaricato dal Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata all'Assicurato e/o Contraente;

a2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata dall'Assicurato e/o Contraente.

I Sottoscrittori conferiscono mandato al Corrispondente dei Lloyd's indicato al punto 7.2 nella Scheda di Copertura di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione.

Pertanto:

b1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's al Broker Incaricato si considererà come effettuata dai Sottoscrittori; oppure,

b2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori

#### **ART. 17 COSTITUZIONE E REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Il premio viene calcolato applicando il tasso lordo al consuntivo retribuzioni e compensi così come precedentemente definite.

Il presente contratto non è soggetto a regolazione, essendo il premio calcolato in modalità fissa (flat) per tutta la durata dell'assicurazione. A titolo indicativo e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento del premio di polizza, si segnala che le retribuzioni e i compensi denunciati all'INAIL nell'ultima annualità fiscale, il tasso e il premio di polizza si intendono quelli indicati al punto 9. della Scheda di Copertura.

**SEZIONE A**  
**Responsabilità civile patrimoniale**  
**CONDIZIONI DI GARANZIA**

**ART. A.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui l'Ente debba rispondere in relazione allo svolgimento dell'attività dei suoi compiti istituzionali e all'erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari.

L'assicurazione comprende inoltre:

- a) le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori, anche professionali, dei propri amministratori in rapporto di mandato, dei dipendenti in rapporto di impiego e dei dipendenti in rapporto di servizio a qualunque titolo e comunque utilizzati;
- b) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

**ART. A.2 – PERIODO DI EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE**

**A.2.1 Periodo di efficacia retroattiva**

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società durante il periodo di durata della polizza, conseguenti a eventi dannosi verificatisi durante il medesimo periodo e antecedentemente alla data di stipula del presente contratto per il periodo indicato al punto 6.1 della Scheda di Copertura.

**A.2.2 Periodo di efficacia ultrattiva**

L'Assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nel periodo successivo alla cessazione della polizza indicato al punto 6.2 della Scheda di copertura, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di durata dell'Assicurazione stessa compreso il periodo retroattivo. La presente garanzia postuma non avrà validità alcuna nel caso l'Assicurato stipuli durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente garanzia degli stessi rischi.

**ART. A.3 ESCLUSIONI**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo di amministratori e dipendenti, accertato con provvedimento definitivo dell'Autorità competente;
- b) provocati da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- c) conseguenti a detenzione e impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 s.m.i., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- e) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, salvo quanto disciplinato alla seguente estensione di cui all'Art. B.8;
- f) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi.

Sono inoltre escluse dall'assicurazione:

- g) le richieste di risarcimento o le circostanze, così come definite dalle definizioni di questa polizza, delle quali l'Assicurato abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- h) le richieste di risarcimento o le circostanze, così come definite dalle definizioni di questa polizza, antecedenti alla data di effetto del presente contratto, derivanti da qualsiasi

controversia legale in corso o antecedente alla data di effetto del presente contratto o riferibile direttamente o indirettamente a fatti già dedotti nella stessa controversia. In caso di proroga/rinnovo, con lo stesso assicuratore la presente esclusione ha efficacia dalla data di effetto del contratto prorogato/rinnovato;

- i) i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti e indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;
- j) i danni materiali direttamente o indirettamente conseguenti all'esercizio della professione medica o paramedica;
- k) multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte direttamente all'Assicurato.

#### **ART. A.4 MASSIMALI DI ASSICURAZIONE E FRANCHIGIA**

L'assicurazione viene prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo per sinistro indicato al punto 4.1 della Scheda di Copertura e, in aggregato annuo, per l'importo indicato al punto 4.2 della Scheda di Copertura.

I risarcimenti/indennizzi relativi a ciascun sinistro verranno effettuati previa detrazione della franchigia indicata al punto 5 della Scheda di Copertura.

L'eventuale franchigia dovrà restare a carico dell'Amministrazione assicurata senza che essa possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altra Società.

Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione del contratto di assicurazione il limite di indennizzo, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza per sinistro e per aggregato annuo.

### **SEZIONE B**

#### ***Responsabilità civile patrimoniale*** **ESTENSIONI DI ASSICURAZIONE**

#### **ART. B.1 ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA**

L'assicurazione s'intende estesa alle richieste di risarcimento derivanti da incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dagli amministratori e/o dipendenti dell'Assicurato in rappresentanza dell'Assicurato stesso in altri organi collegiali.

#### **ART. B.2 ESTENSIONE D.LGS. 81/2008**

L'assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), nonché sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

1. "Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o altre figure previste dal D.M. n. 363/1998, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte della Società di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa in materia di responsabilità civile verso prestatori di lavoro e operai, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente assicurazione.

#### **ART. B.3 ECOLOGIA E AMBIENTE**

L'assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia e ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico e ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore). L'assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di igiene e sanità pubblica, prevenzione medica veterinaria, controllo in materia farmaceutica.

#### **ART. B.4 PERDITE PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI**

L'assicurazione di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite dei massimali indicati all'art. A.4.

#### **ART. B.5 PERDITE PATRIMONIALI PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Per tali perdite, la Società risponderà, per ogni singolo sinistro e per anno assicurativo, nei limiti dei massimali indicati all'art. A.4.

#### **ART. B.6 DANNI PATRIMONIALI E PERDITE NON PATRIMONIALI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CUI AL D. LGS. N. 196/2003**

L'assicurazione comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti al soggetto assicurato ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, per eventuali perdite patrimoniali e non patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi.

#### **ART. B.7 VINCOLO DI SOLIDARIETÀ ESTESO**

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto dall'Assicurato, limitatamente alla quota di sua pertinenza, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

#### **ART. B.8 RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI**

Fermo quanto previsto dalle precedenti condizioni di polizza si precisa che l'assicurazione è operante per la responsabilità civile dell'Assicurato a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi evento dannoso commesso da uno o più dipendenti tecnici come definiti in polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi all'esercizio dell'attività di dipendente tecnico come descritta nelle definizioni di polizza quali, a titolo meramente esemplificativo:

- a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
- b) geologo, in quanto attività svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;
- c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia e ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico e ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- d) verifica e validazione dei progetti così come previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;
- e) responsabile del procedimento di cui al D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i..

L'assicurazione è altresì operante:

- f) per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese nell'assicurazione anche le attività di:
  - f1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o le altre figure previste dal D.M. n. 363/98, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
  - f2) "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori" ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i..

Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte della Società di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa in materia di responsabilità civile verso prestatori di lavoro e operai, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente assicurazione.

**L'assicurazione comprende anche:**

1. i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l'esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
2. le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse, se previsto dalla normativa di legge vigente al momento di applicazione della norma, le Parti si obbligano a conferire, a un Collegio di tre periti, mandato di decidere se e in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuna parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna parte remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;
3. le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inadatta all'uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.

Le estensioni di cui al presente articolo B.8 non sono operanti:

- qualora il dipendente tecnico responsabile del danno abbia svolto attività non rientranti nelle sue competenze professionali stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme che disciplinano le rispettive professioni;
- se i lavori vengono eseguiti da imprese di proprietà dell'Assicurato o il cui socio a responsabilità illimitata o l'amministratore sia dipendente dell'Assicurato;
- per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l'Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
- per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso e alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali descritte nel presente contratto:

**DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO:**

- Art. 01 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. A1 Oggetto dell'assicurazione
- Art. A2 Periodo di efficacia retroattiva e ultrattiva dell'assicurazione (claims made)
- Art. A3 Esclusioni
- Art. A4 Massimali di assicurazione e franchigia
- Art. B8 Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici

LUOGO E DATA

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

**SEZIONE C**  
**RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE**  
**DEL VERIFICATORE INTERNO**  
*Garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.*  
*e del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.*

Le norme contrattuali della presente Sezione operano a integrazione delle Sezioni I e II che precedono.

## **DEFINIZIONI**

### **Assicurato**

La struttura tecnica della Stazione appaltante e/o il singolo Dipendente che la Stazione appaltante abbia incaricato della verifica della progettazione dei lavori di cui all'art. 4 della presente Sezione, ai sensi dell'art. 112, comma 5, del Codice e dell'art. 47 del Regolamento.

Si applica quanto disposto dall'art. 357, comma 18, del Regolamento e dall'art. 37, comma 2, dell'allegato XXI del Codice.

### **Ente di Appartenenza**

L'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'Assicurato abbia un rapporto di lavoro o di servizio.

### **Codice / Regolamento**

Il D.Lgs. 163/2006 e la disciplina regolamentare in vigore (D.P.R. 207/2010).

### **Luogo di esecuzione delle Opere**

Il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate.

### **Opere**

Le opere oggetto dell'appalto e descritte nella Notifica di Accettazione.

### **Premio**

Somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione.

### **Scoperto / Franchigia**

La parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato; non si applicano alla presente Sezione.

### **Sinistro**

Si configura un Sinistro quando all'Assicurato, per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione, perviene una richiesta di risarcimento nei termini e nei modi stabiliti nella presente Sezione.

### **Somma assicurata o massimale**

L'importo massimo della copertura assicurativa.

### **Stazione appaltante o Committente**

Le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri Enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n. 163/2006 e i committenti dei lavori.

### **Periodo di assicurazione**

Il periodo di tempo intercorrente tra la decorrenza e la scadenza della copertura assicurativa come precisato all' Art. 8 Efficacia dell'assicurazione.

### **Notifica di Accettazione**

Atto mediante il quale il Contraente e/o l'Assicurato notificano alla Società l'accettazione dell'incarico di verifica e le relative specifiche tecniche.

## **SEZIONE C**

### **Responsabilità civile professionale del Verificatore interno CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

#### **Art. 1 Coesistenza di altre assicurazioni**

Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente Sezione risulti garantito in tutto o in parte anche da altri assicuratori, essa sarà operante solo a esaurimento dei massimali previsti delle altre assicurazioni, ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

A questo riguardo il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.

#### **Art. 2 Aggravamento e diminuzione del rischio**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).

Nel caso di diminuzione del rischio trova applicazione il disposto dell'art. 1897 del Codice Civile.

#### **Art. 3 Modalità per la denuncia dei sinistri**

I sinistri devono essere denunciati per iscritto entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'Assicurato è stato formalmente informato dell'evento dannoso – come da Art. 17 Obblighi del Contraente e dell'Assicurato.

La denuncia dovrà contenere una descrizione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, se conosciute, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni e dovrà essere corredata di copia della documentazione a ciò relativa eventualmente in suo possesso.

Successivamente alla denuncia, dovranno essere inoltrati tempestivamente tutti gli atti, i documenti e le notizie relativi al sinistro di cui sia venuto in possesso successivamente alla denuncia.

## **SEZIONE C**

### **Responsabilità civile professionale del Verificatore interno NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

#### **Art. 4 Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice e del Regolamento, a titolo di risarcimento dei danni (capitale, interessi e spese) derivanti alla Stazione appaltante per effetto del mancato rilievo di errori e omissioni del progetto verificato, i quali causino danni all'opera e/o ne pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzabilità o la sua utilizzazione.

#### **Art. 5 Condizioni di validità dell'assicurazione**

La presente copertura opera esclusivamente per i danni non intenzionali di cui all'Art. 4 Oggetto dell'Assicurazione, prodotti durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, come definito all'Art. 8



Efficacia dell'Assicurazione, della presente Sezione, manifestatisi e notificati all'Assicurato entro la data di cui al medesimo Articolo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui alla Sezione II della presente Polizza, Art. 6 Modalità per la denuncia dei sinistri e all'Art. 17 Obblighi del Contraente e dell'Assicurato.

La presente copertura non è efficace nel caso in cui non siano intenzionalmente rispettate le procedure, previste dal Regolamento, afferenti all'attività di verifica della documentazione e alla validazione del progetto.

La presente copertura è efficace:

- a) purchè l'Assicurato sia in possesso dei requisiti di accreditamento di cui all'Art. 112, comma 5, del Codice e all'Art. 47, comma 2, del Regolamento, fatta salva la disciplina transitoria ex Art. 357, comma 18, del Regolamento;
- b) purchè l'attività di verifica della documentazione e la validazione del progetto siano effettuate sulla base delle procedure previste dal Regolamento;
- c) purchè la realizzazione del progetto non sia stata affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o dal Regolamento o da incompetenza o da eccesso di potere;
- d) purchè la realizzazione dell'opera progettata non venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o dal Regolamento o da incompetenza o da eccesso di potere;
- e) purchè l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché da qualsiasi altro parente e affine, se con essi convivente, ovvero società di professionisti o di ingegneria di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché da qualsiasi altro parente o affine, se con essi convivente, sia proprietario, amministratore, legale rappresentante o socio a responsabilità illimitata, non abbiano eseguito, in tutto o in parte, i lavori progettati, ovvero non abbiano partecipato alla progettazione;
- f) purchè la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza e del collaudo o della regolare esecuzione non siano stati affidati, a imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente e affine, se con essi convivente, sia proprietario, amministratore, legale rappresentante o socio a responsabilità illimitata.

Nei casi di cui alle lettere c) d) e) f) che precedono la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

#### **Art. 6 Determinazione dell'indennizzo**

Fermo il massimale indicato all'art. 10, i danni di cui all'art. 4 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l'incarico di verifica della progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelle che avrebbe sostenuto qualora l'Assicurato avesse riconosciuto il progetto come affetto da errori od omissioni.

#### **Art. 7 Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di progettazione o di direzione dei lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità;
- d) afferenti alla responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile del soggetto incaricato della verifica;
- e) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti a inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
- f) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- g) conseguenti a:
  - furto
  - rapina

- incendio
- smarrimento, distruzione, danneggiamento, che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'Assicurato;
- h) conseguenti ad attività di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
- i) derivanti dalla utilizzazione, divulgazione o comunicazione, per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell'Assicurato;
- j) imputabili agli organi direttivi della Stazione appaltante;
- k) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer;
- l) conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'Assicurato un'illegittima percezione di utilità;
- m) conseguenti a insolvenza o fallimento dell'autore del progetto verificato dall'Assicurato;
- n) conseguenti a mancata esecuzione o a esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi;
- o) derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto;
- p) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente all'Assicurato per la sua responsabilità personale.

### **Art. 8 Efficacia dell'assicurazione**

L'efficacia dell'assicurazione, per ciascuna opera:

a) decorre dalla data di accettazione dell'incarico di verifica della progettazione da parte dell'Assicurato, indicata nella Notifica di Accettazione.

b) cessa:

- nel caso di verifica di progetto preliminare, alla data di approvazione del progetto definitivo da parte della Stazione appaltante;

- nel caso di verifica di progetto definitivo, alla data di approvazione del progetto esecutivo;

- nel caso di verifica di progetto esecutivo, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e, in ogni caso, una volta trascorsi trentasei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Quanto sopra, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori e siano notificati all'Assicurato o al Contraente entro trentasei mesi dalla data di ultimazione lavori secondo i termini previsti dall'Art. 17 Obblighi del Contraente e dell'Assicurato.

Resta inteso che, ai fini dell'appalto dei lavori, alcuni livelli di progettazione possono essere unificati, nel rispetto delle prescrizioni di legge.

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro trentasei mesi successivi alla data di l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della presente copertura assicurativa. In tal caso, la Società s'impegna a concedere la proroga alle condizioni indicate nella Scheda di copertura.

### **Art. 9 Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per gli incarichi di attività di verifica della progettazione relativi a opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla parte VI del Regolamento.

### **Art. 10 Massimale di assicurazione**

Il massimale previsto dalla copertura assicurativa della presente Sezione è determinato secondo quanto disposto dall'art. 57 del Regolamento.

Per ciascuna opera detto massimale non può essere inferiore:

a) al 5% dell'importo dei lavori, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 28, comma 1, lettera c), del Codice;

b) al 10% dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia stabilita dall'articolo 28, comma 1, lettera c), del Codice;

Per opere di particolare complessità il massimale può essere superiore a 1.500.000 euro fino al 20% dell'importo dei lavori, con il limite di 2.500.000 euro.

Per ciascuna opera l'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione, come riportato nella relativa Notifica di Accettazione.

#### **Art. 11 Pluralità di assicurati**

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 10 Massimale di assicurazione resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

#### **Art. 12 Vincolo di solidarietà**

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

#### **Art. 13 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, calcolato secondo i criteri di cui all'art. 10 Massimale di assicurazione della presente Sezione per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 14 Dichiarazioni**

Il Contraente dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione e in regola con le disposizioni di Codice per l'affidamento dell'incarico di attività di verifica di progettazione di lavori;
- b) l'attività di verifica della progettazione descritta nella Notifica di Accettazione rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).

#### **Art. 15 Notifica di Accettazione**

Come previsto all'Art. 17 Obblighi del Contraente e dell'Assicurato, per ogni verifica il Contraente e/o l'Assicurato dovranno notificare alla Società, anche per il tramite del Broker, ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa i seguenti dati:

- a. Assicurato (*Soggetto incaricato della verifica della progettazione*)
- b. Codice Fiscale/Partita Iva
- c. Ente di Appartenenza
- d. Descrizione dell'opera
- e. Luogo di esecuzione
- f. Data di accettazione dell'incarico
- g. Data prevista della fine dei lavori
- h. Importo dei lavori
- i. Livello di progettazione
- j. Massimale assicurato ai sensi del Codice e del Regolamento

#### **Art. 16 Costituzione del premio**

Il premio della presente Sezione C è costituito dalla somma dei premi relativi a ciascun incarico di verifica notificato alla Società.

Il premio anticipato al perfezionamento del presente contratto è calcolato sulla base del valore stimato di lavori, progettati nel periodo di assicurazione, di Euro 30.000.000,00 (trenta milioni).

Ai fini della regolazione annuale (attiva o passiva), da effettuarsi entro novanta giorni da ogni scadenza anniversaria, la Società emetterà appendice di regolazione calcolata in base ai dati consuntivi risultanti dalle Notifiche di Accettazione trasmesse dal Contraente/Assicurato nel corso di ciascuna annualità.

Si conviene che, ove l'Amministrazione abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte o incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali la Contraente fornirà, nel rispetto delle norme vigenti, i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### **Art. 17 Obblighi del Contraente e dell'Assicurato**

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare tempestivamente alla Società la data di affidamento dell'incarico dell'attività di verifica della progettazione trasmettendo copia dell'allegato modello di Notifica di Accettazione, ai fini dell'attivazione della presente assicurazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 che precede.

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare alla Società l'eventuale mancato inizio dell'attività stessa entro ventiquattro mesi dalla data di affidamento dell'incarico.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto alla Società, per il tramite del Broker, entro sessanta giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

In particolare l'Assicurato deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. e), D.lgs 163/2006.

In ogni caso, l'Assicurato dovrà astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

#### **Art. 18 Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista esterno**

Gli Assicuratori conservano il diritto di rivalsa, ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile, nei soli confronti del Progettista Esterno e rinunciano, altresì, a esercitare tale diritto nei confronti del Progettista dipendente del Contraente.

#### **Art. 19 Clausola di raccordo**

Qualora, durante il Periodo di assicurazione vengano emanate disposizioni regolamentari afferenti lo schema attuativo della presente assicurazione, le Parti convengono che le garanzie di cui alla presente sezione saranno adeguate in conformità a quanto ivi previsto.